

Decreto Rep. 1669/2018 Prot. n. 203137  
Anno 2018 Tit. III Cl. 2 Fasc. 12

**OGGETTO:** Regolamento didattico di Corso di studio - Modifica.

### IL RETTORE

**Visto** la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici, e in particolare l'art. 11, comma 2;

**Visto** il decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004 n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

**Visto** il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, relativo alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

**Visto** il decreto del ministro dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009, relativo alla determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

**Visto** il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, avente ad oggetto "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio",

**Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con decreto rettorale n. 3276 del 16 dicembre 2011, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 1664 del 27 giugno 2012;

**Tenuto conto** dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 1623 del 16 giugno 2008, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 693 del 26 febbraio 2013;

**Vista** la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014, n. 127, avente a oggetto "Approvazione degli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di studio (lauree e lauree magistrali delle professioni sanitarie)", rivisti ai sensi del su citato art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;

**Vista** la delibera del Senato Accademico del 6 luglio 2015, n. 65, avente a oggetto "Precisazioni in merito ai trasferimenti tra corsi di studio";

**Tenuto conto** di quanto stabilito dal Senato Accademico con la delibera del 8 novembre 2010, n. 205 avente a oggetto "Linee guida per la trasformazione ai sensi del DM270/04 dei Corsi di studio delle professioni sanitarie in vista della predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012" e, successivamente, con la delibera del 7 aprile 2014, n. 46, avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della qualità della didattica";

**Vista** la delibera del Senato Accademico n. 101 del 19 settembre 2017 avente ad oggetto "Indicazioni per l'offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2018/19";

**Vista** la Delibera della Scuola di Psicologia del 18 ottobre 2017 con la quale è stato proposto agli Organi Centrali il Regolamento didattico del Corso di studio;

**Verificato** che il Regolamento è conforme al Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, e alla normativa vigente;

**Preso atto** che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

**DECRETA**

1. di approvare il Regolamento didattico del seguente Corso di studio raggruppato nella Scuola Psicologia:

- Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY (LM-51)  
Dipartimento di Psicologia Generale (DPG)

dando atto che il Regolamento didattico del Corso di studio in allegato costituisce parte integrante del presente decreto, ed entra in vigore dall'anno accademico 2018/2019.




Prima dell'inizio dell'anno accademico il Regolamento sopra elencato, completo dei suoi allegati, verrà pubblicato nel sito di Ateneo all'indirizzo: <http://www.didattica.unipd.it> nelle pagine relative al Corso di studio;

2. di dare atto che il Regolamento sopra elencato decadrà qualora non si provveda all'aggiornamento, se dovuto, dei suoi allegati;

3. di incaricare l'Ufficio Offerta formativa ed Assicurazione della qualità dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 22/05/2018

Il Rettore  
Rosario Rizzuto  
  
Il Pro-Rettore Vicario  
Giancarlo Dalla Fontana

Il Responsabile del Servizio o del procedimento amministrativo  Data 22/5/2018	Il Dirigente  Data 15.5.18	Il Direttore Generale  Data 17/5/18
---	---	---



## **TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO**

### **Art. 1 — Premesse e finalità**

1. Il Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-51 di cui al D.M. 270/2004.
2. Il Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY fa riferimento al Dipartimento di PSICOLOGIA GENERALE - DPG ed è coordinato dalla Scuola di PSICOLOGIA.  
Sono organi del Corso di laurea magistrale il Presidente e il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology, di seguito indicato con CCLM.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea magistrale è subordinata alla presenza di un numero di studenti immatricolati nell'anno accademico precedente superiore o uguale a quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo. Il corso di laurea magistrale, pur essendo stato inserito nell'offerta formativa, non sarà attivato se alla data di chiusura delle preimmatricolazioni presenterà un numero di preimmatricolati inferiore al numero minimo pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo e indicato nell'Awiso di Ammissione al Corso.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

### **Art. 2 — Ammissione**

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: ampie e articolate conoscenze nei diversi settori di base (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/08).  
Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 4.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY è fissato annualmente dal Senato Accademico in base alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla

normativa sull'accREDITamento delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e tecnologici e/o di posti-studio personalizzati così come previsto dalla normativa vigente.

3. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY i candidati devono essere in possesso di specifici requisiti curriculari e di adeguata preparazione e collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito.

I requisiti curriculari richiesti per l'accesso sono i seguenti:

- a. Possesso della laurea nella classe/i L-24 ex DM 270/04 oppure del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
  - b. Conoscenza della lingua Inglese di livello almeno B2 con riferimento al quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue.
4. L'adeguatezza della personale preparazione viene verificata secondo i seguenti criteri:
    - a. Curriculum vitae, lettere (max 2) di presentazione, lettera motivazionale
  5. La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base di un algoritmo che prenderà in considerazione le valutazioni di cui al comma 4 lettera a. e che sarà deliberato annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM.
  6. Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY, coloro che, in possesso dei requisiti curriculari per l'accesso, si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato, sulla base dei criteri sopra indicati. Non sono previste integrazioni curriculari.
  7. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale il Dipartimento di PSICOLOGIA GENERALE - DPG, su iniziativa del CCLM, stabilisce i requisiti curriculari richiesti per l'accesso anche con riferimento ai candidati extracomunitari non residenti con titolo estero che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.

### **Art. 3 — Organizzazione didattica**

1. Il Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY può essere organizzato in un unico curriculum oppure in curricula. L'attivazione dei curricula, proposta annualmente dal CCLM al Dipartimento di riferimento, viene resa nota nel Manifesto degli Studi di Ateneo, ed è subordinata al numero minimo di studenti iscritti stabilito dal Senato Accademico, non inferiore a 5.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con i due documenti (Allegati 2 e 3) predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a.
4. Nell'Allegato 2 sono definite, distintamente per ciascun curriculum previsto per il Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY:
  - o le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli
  - o il SSD oppure i SSD associati a ciascuna attività formativa
  - o i CFU assegnati a ciascuna attività formativa
  - o le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa
  - o le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento Studenti
  - o l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento
  - o il periodo di erogazione (semestre o trimestre)
  - o la lingua di erogazione per ciascun insegnamento
  - o il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento
5. Nell'Allegato 3 sono presentati gli schemi di piano di studio che non necessitano di

delibera di approvazione.

6. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY sono rese note e aggiornate con le modalità previste dal RDA. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative convalidati dal Presidente del CCLM nonché il calendario delle lezioni, degli appelli di esame e delle altre forme di verifica finale sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

#### **Art. 4 — Esami e verifiche**

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto. Le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, il cui accertamento conclusivo comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, concorrono a determinare il voto finale di laurea magistrale.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
  - i. caratterizzanti
  - ii. affini o integrative
  - iii. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o esame scritto o entrambi o prova di laboratorio. Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. I risultati dei tirocini formativi verranno verificati dal docente responsabile con modalità individuate dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLM in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
6. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di anni 5 dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti.

#### **Art. 5 — Prova finale**

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Può consistere nella realizzazione di un progetto di ricerca o nella rassegna critica della letteratura su uno specifico tema. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento.
2. La tesi dovrà essere scritta e discussa in lingua inglese.

3. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico.

## **Art. 6 — Conseguimento della laurea magistrale**

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
  - a. della media ponderata MP dei voti  $v_i$  degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 10, comma 2, pesati con i relativi crediti  $c_i$  e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente
$$MP = ( \sum_i v_i c_i / \sum_i c_i ) 110/30$$
  - b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale
  - c. dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carrieraQualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM.
4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (due anni).

## **TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO**

### **Art. 7 — Obblighi di frequenza**

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'Allegato 2 e potrà essere accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 70% delle ore di attività d'aula e almeno il 70% delle eventuali ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCLM.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale in COGNITIVE NEUROSCIENCE AND CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti, secondo quanto pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

### **Art. 8 — Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei**

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide, il CCLM propone l'anno di corso di iscrizione.
3. Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio o da altri Atenei, nel caso di trasferimento al primo anno di corso, è necessario collocarsi in posizione utile nella graduatoria di merito secondo le modalità previste dall'art. 2.
4. Nel caso di trasferimento al secondo anno e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: sommatoria dei voti ottenuti negli esami riconosciuti per il numero dei CFU riconosciuti di ciascun esame

## **Art. 9 — Riconoscimento crediti**

1. In caso di trasferimento di cui all'art. 8, il riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCLM secondo i seguenti criteri:
  - a. se lo studente proviene da un Corso di laurea magistrale della medesima classe, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo, prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del D.M. 30 gennaio 2013 n. 47.
  - b. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari al 100%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'Allegato 2 del Corso di laurea magistrale di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM.
  - c. Se lo studente proviene da un Corso di studio di altro Ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi del D.M. 30 gennaio 2013 n. 47, sarà effettuata una valutazione individualizzata con riferimento alle attività formative presenti nell'Allegato 2.
2. I criteri per l'assegnazione dell'obsolescenza dei crediti acquisiti in percorsi formativi precedenti sono basati sulla verifica dell'adeguatezza dell'aggiornamento contenutistico del programma d'esame rispetto allo stato dell'arte qualora la data dell'esame sia anteriore a 5 anni (art. 4, comma 6)
3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
  - nel caso di uno o più esami riconosciuti per uno o più esami viene registrata per tutti la media dei voti ottenuti, pesata sui CFU se esiste l'informazione, o aritmetica e arrotondata all'intero superiore
  - nel caso di un esame riconosciuto per un esame più altra attività formativa, viene mantenuto il voto dell'esame per entrambe
  - gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato

- negli altri casi, il CCLM delibera motivando quale voto attribuire

## **Art. 10 — Piani di studio**

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dal Dipartimento di riferimento del Corso di laurea magistrale all'interno dei periodi previsti dal Calendario Accademico.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
3. Lo studente che chiede di seguire uno dei piani di studio proposti dall'Allegato 3 deve comunque presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dal Dipartimento di riferimento e secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.
4. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i medesimi termini indicati nel comma 1. Il piano di studio deve essere approvato dal CCLM che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale.
5. I piani di studio di cui al comma 1 non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.
6. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle attività formative da superare all'estero e — in corrispondenza — l'insieme delle attività del piano che non saranno sostenute.  
I due documenti costituiscono il piano di studio internazionale dello studente.  
Il piano di studio internazionale potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
7. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLM.

## **Art. 11 — Tutorato**

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto deliberato dalle strutture competenti.

## **Art. 12 — Valutazione dell'attività didattica**

1. Il CCLM attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dal Presidio di Ateneo per la qualità della didattica.



### **Art. 13 — Valutazione del carico didattico**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b RDA, alla Commissione paritetica della Scuola di PSICOLOGIA spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCLM.

## **TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 14 — Modifiche al Regolamento**

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di PSICOLOGIA, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al presente regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di Ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente, sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Dipartimento/ Scuola o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

### **Art. 15 — Norme transitorie**

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte 2018/2019, salvo quanto previsto dagli avvisi di ammissione pubblicati prima della sua entrata in vigore.
2. Il presente regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.

In allegato al presente regolamento si possono consultare:

- l'allegato 1 all'indirizzo:  
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato1/1005875.pdf>
- l'allegato 2 all'indirizzo:  
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato2/1005875.pdf>
- l'allegato 3 all'indirizzo:  
<http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/allegato3/1005875.pdf>